



*Comune di Coldrerio*

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

**ALLE PRESTAZIONI DELL ' ISTITUTO SCOLASTICO**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI COLDRERIO, richiamati:

- l'articolo 7 della Legge cantonale sulla scuola, del 1. febbraio 1990;
- gli articoli 34 - 39, 47 e 48 della Legge cantonale sulla Scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare, del 7 febbraio 1996;
- gli articoli 20 e 94 del Regolamento cantonale sulla Scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare, del 3 luglio 1996;
- l'articolo 7 del Regolamento cantonale per il servizio dentario scolastico, del 12 dicembre 1989;
- gli articoli 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 della legge cantonale organica comunale

fissa le partecipazioni delle famiglie alle prestazioni dell'Istituto scolastico.

**Art. 1 Scopo**

1. Il presente Regolamento stabilisce il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate dalle diverse attività e prestazioni dell'Istituto scolastico (Scuola Elementare e Scuola dell'infanzia).
2. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana al riguardo specifiche ordinanze e decisioni.

**Art. 2 Refezione scolastica**

1. Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'infanzia.
2. L'Esecutivo può creare, in proprio o in collaborazione con terzi, un analogo servizio per la Scuola elementare.

**Art. 3 Scuola fuori sede**

La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi in luogo idoneo, di regola scelto nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività scolastiche.

Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

**Art. 4 Doposcuola opzionale e attività educative e corsi sportivi**

Il doposcuola opzionale, così come altre attività educative ed i corsi sportivi, sono un servizio educativo, di principio attivo al termine delle lezioni del pomeriggio ed il mercoledì pomeriggio, riservato agli allievi dell'Istituto scolastico comunale.

Altre attività possono essere organizzate fuori dal calendario scolastico.

Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

**Art. 5 Sostituzione materiale scolastico**

Le famiglie degli allievi responsabili della perdita o del danneggiamento del materiale scolastico sono tenute a pagarne la sostituzione.

**Art. 6 Servizio dentario**

Il Municipio si avvale dell'incaricato/a della prevenzione dentaria per intensificare l'azione nel campo della profilassi dentaria nell'Istituto scolastico.

**Art. 7 Colonie, scuola montana**

Le colonie consistono in un soggiorno educativo, di regola di una settimana all'anno per allievo, in luogo idoneo, presso le strutture scelte di volta in volta dai docenti, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività educative, sportive, aggregative, ecc...

Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

**Art. 8 Dopo scuola sociale e asilo nido**

Questi servizi sono organizzati in collaborazione con terzi in applicazione alle disposizioni della legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e del relativo regolamento cantonale. La partecipazione delle famiglie è regolata dalle citate leggi.

**Art. 9 Partecipazione finanziaria**

1. A parziale copertura dei costi, le famiglie degli allievi sono tenute a partecipare finanziariamente sulla base di un tariffario emanato dal Municipio con apposita ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.
2. In caso di famiglie di modeste condizioni economiche (reddito determinante, desunto dalla notifica di tassazione per l'imposta cantonale, inferiore al valore definito secondo i limiti imposti da decreto legislativo cantonale in materia di sussidi per la riduzione dei premi dell'assicurazione contro le malattie) il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.
3. Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.

**Art. 10 Debitori della partecipazione**

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

**Art. 11 Ammontare della partecipazione delle famiglie**

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

- |  |  |
|--|--|
| a) refezione SI  | da fr. 3.-- a fr. 6 per pasto per i domiciliati;<br>da fr. 5.-- a fr. 10.-- per pasto per i non domiciliati; |
| refezione SE   | da fr. 5.-- a fr. 8.-- per pasto secondo l'art. 9 cpv 2,<br>oltre da fr. 6.- a fr. 12.--;                    |
| b) scuola fuori sede   | da fr. 50.-- a fr. 100.-- settimanale;   |
| c) Doposcuola opzionale, attività educative e corsi sportivi | da fr. -- a fr. 100.-- per corso   |
| d) sostituzione materiale scolastico                         | costo integrale della sostituzione   |
| e) colonie   | da fr. 60.-- a fr. 500.-- mensile sulla base del reddito computabile   |
| f) scuola montana  | da fr. 40.-- a fr. 100.-- per settimana  |

Restano riservate le disposizioni della Legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003, del relativo Regolamento cantonale del 20 dicembre 2005, nonché di eventuali altre leggi speciali. La definizione dell'esatto ammontare annuale della partecipazione delle famiglie è fissata dal Municipio mediante ordinanza separata secondo i parametri di questo articolo.

**Art. 12 Esecutività**

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudizio, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

**Art. 13 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1. settembre 2007, ritenuta l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.
2. Una copia del Regolamento verrà consegnata ai cittadini che ne faranno richiesta.

**Art. 14 Vie di contestazione**

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

**Art. 15 Abrogazione e diritto sussidiario**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente in vigore.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

**PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI COLDRERIO**

**Il Presidente:**

Luigi Moro

**Il Segretario:**

Pierantonio Bianchi

**PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO**

**Il Sindaco:**

Corrado Solcà

**Il Segretario:**

Pierantonio Bianchi

**Approvato da Consiglio comunale nella seduta del 18 dicembre 2006.**

**Approvato dalla Sezione degli enti locali, su delega del Consiglio di Stato, con risoluzione Inc.81 RE 9559 del 27 febbraio 2007**